

LA CIRCOLARE FISCALE 2008

Roma, 23 febbraio 2009

CIRCOLARE

N. 2 / 2009

Agli Iscritti

Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo

Alle Federazioni locali ed Enti Collegati

Agli Enti Centrali

e p.c. **Ai Membri del Comitato Amministratore**

Oggetto: *Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Nazionale e delle spese sanitarie sostenute nel 2008.*

La normativa tributaria applicabile ai contributi versati ad una Cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR, già art. 48, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con il D. Lgs. 12/12/2003 n. 344. Tale ultima modificazione contiene la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito da lavoro dipendente.

L'art. 1, comma 399, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha ripristinato anche per il 2007 il precedente plafond di € 3615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito.

Il beneficio fiscale, quindi, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o **dal lavoratore** solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- **i contributi devono essere versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;**
- **il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.**

Nel caso in cui il lavoratore abbia esteso la copertura sanitaria a favore dei **familiari fiscalmente a carico e non (Circolare del 12 giugno 2002 N° 50, paragrafo 6, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso)**, sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei benefici fiscali sopra descritti. A tale proposito informiamo che l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che, il contributo versato per il coniuge e per i familiari fiscalmente non a carico, beneficia della deduzione fiscale in sede di denuncia dei redditi.

Inoltre, come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293 dell'11/07/2008 (allegata alla presente), il beneficio della deducibilità dal reddito imponibile dei contributi versati, è estesa anche ai pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l'iscrizione per sé e per i propri familiari.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico. La detrazione, invece, può essere applicata in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dall'Ente o Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La vigente normativa stabilisce, inoltre, che sono **deducibili**, tra l'altro, dal reddito complessivo (vedi art. 10, comma 1/b TUIR) << le spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 >>.

Ad esempio, per quest'ultimo caso:

<i>reddito complessivo</i>	25.000,00 €
<i>spese mediche e di assistenza e contributi per coniuge e familiari</i>	<u>3.000,00 €</u>
<i>imponibile fiscale su cui calcolare l'IRPEF</i>	22.000,00 €

Sono, invece, tra l'altro, **detraibili** dall'imposta (vedi **art. 15** già 13/bis, comma 1/c TUIR) le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle previste all'art. 10, e le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, solo per la parte rimasta a carico del dichiarante. La misura percentuale di detraibilità è stabilita nel del **19%** da applicare sulla parte che eccede il limite di € 129,00= **da considerare quale franchigia fiscale.**

Esempio:

<i>imposta lorda</i>	3.000,00 €
<i>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua Nazionale</i>	1.000,00 €
<i>Meno franchigia</i>	- 129,11 €
<i>Importo su cui calcolare la quota di detraibilità</i>	870,89 €
<i>percentuale di detraibilità 19%</i>	870,89 € X 19% = 165,47 €
<i>importo detraibile dall'imposta (valore arrotondato)</i>	- 165,00 €
<i>imposta dovuta</i>	2.834,00 €

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contribuiti - **quota capitaria e contributo integrativo** – riteniamo utile allegare uno schema riassuntivo come per gli anni passati.

Il limite di reddito lordo per essere considerato familiare a carico e' confermato in **€ 2.840,51=** (art. 12, comma 3, TUIR, DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni).

Informiamo gli interessati che provvederemo ad inviare l'attestazione dei contribuiti versati dagli iscritti alla Cassa Mutua Nazionale per famigliari non fiscalmente a carico entro il corrente mese di marzo.

Per quanto riguarda la detraibilità in genere di spese sanitarie invitiamo gli interessati a leggere sempre attentamente le istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione.

Nel pregare le Aziende in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per inviare molti cordiali saluti

Il Direttore
(Mario Bernardini)

ALLEGATO CIRC. 2 / 2009

AZIENDE, PERSONALE IN SERVIZIO E FAMIGLIARI

Soggetto fiscale	AZIENDA	DIPENDENTE
contributo quota capitaria : <i>dirigenti, quadri direttivi e aree professionali</i>	€ 553,00	
- contributo integrativo coniuge	0	€ 252,00
- contributo integrativo famigliare	0	€ 300,00
Trattamento fiscale	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)	Non concorre alla formazione del reddito (art. 51 già art. 48 punto 2/a - TUIR)
Misura della deduzione:	€ 553,00	€ 252,00 € 300,00
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute ?		Solo quanto rimasto a carico dell'interessato dipendente, coniuge o famigliare (quanto non rimborsato dalla Cassa Mutua Nazionale)

PENSIONATI

Soggetto fiscale	PENSIONATO
- contributo di quota capitaria	€ 600,00
- contributo integrativo coniuge non a carico	€ 252,00
- contributo integrativo coniuge a carico	€ 60,00
- contributo integrativo famigliare non a carico	€ 300,00
- contributo integrativo famigliare a carico	€ 96,00
Trattamento fiscale	Il contributo può essere portato in deduzione dal reddito perché non obbligatorio
Cosa si può detrarre delle spese sanitarie sostenute?	L'intero importo risultante dalle fatture indipendentemente dall'entità' dei rimborsi percepiti dalla Cassa Mutua Nazionale

Allegato – Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 293 dell'11/07/2008